



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Massimo PACE

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
72	12/03/2026	216	02	02

Oggetto:

Ordinanza-Ingiunzione a seguito verbale di sopralluogo e prelievo acque reflue effettuato presso il depuratore comunale del comune di S. Angelo a Scala (AV) dai tecnici ARPAC.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che il D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. "*Norme in materia Ambientale*" nella parte Terza- Sezione II – Titolo III – art. 100 e segg., disciplina gli scarichi idrici;
- che l'art. 133, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i. prevede: "*Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dei casi sanzionati ai sensi dell'art. 29 – quattordices, commi 2 e 3, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'art. 107, comma 1, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, o dell'art.108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l'inosservanza dei 9 valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aeree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'art. 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro*";
- che l'art.135, 1° comma del D.lgs. 152/06 e s.m.i. prevede "*in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli artt. 18 e segg. della Legge 24 Novembre 1981, n.689, la Regione o la Provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'art. 133, comma 8, per le quali è competente il Comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità*";
- Che l'art. 140 del D.lgs. 152/06 e sancisce: "*Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell'ordinanza ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi.*";
- che la Legge 689/81 detta le norme in materia di "Sanzioni Amministrative";
- che l'allora Ciclo Integrato delle Acque dall'AGC 05 competente *ratione temporis* all'applicazione delle sanzioni di che trattasi, con D.D. n. 242 del 24/06/2011, ha determinato i "*Criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limiti delle sanzioni stabiliti dal D. Lgs.152/06 e ss. mm. ii.*";
- che con D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012, modificato dalla D.G.R.C. n. 528 del 04/10/2012 e dalla D.G.R. n.619 dell'8/11/2016, le competenze in materia di applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui all'art. 133 del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii., sono state attribuite alle U.O.S. –Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti della Regione Campania, ognuna competente nell'ambito del proprio territorio provinciale;
- che con D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018 è stata ridefinita l'articolazione delle Direzioni Generali ai fini dell'attuazione delle nuove norme regolamentari, mediante l'istituzione della Direzione Generale denominata "*Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali*", in cui era ricompresa l'allora U.O.D. 50.17.05 "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino", oggi U.O.S. 216.02.02 " Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino-Salerno" a seguito dell'attuazione, con D.G.R. 408 del 31.07.2024, della L.R. 6 del 15 maggio 2024 "Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta regionale".

RILEVATO

- che l'ARPAC, Dipartimento Provinciale di Avellino, ha trasmesso, con nota prot. n. 0002708 del 12/01/2023, verbale di sopralluogo e prelievo di acque reflue n. 1/LE.LC. effettuato in data 27/09/2022 presso il depuratore comunale del comune di S. Angelo a Scala, sito in Località Palomba, con il quale ha contestato al sig. *****OMISSIS***** - sindaco p.t. all'epoca dei fatti accertati - in qualità di titolare dello scarico dell'impianto di depurazione dei reflui urbani, ed in solido il comune stesso, e alla ditta

*****OMISSIS*****, individuata quale gestore dell'impianto, la violazione dell'art. 101, c. 1 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sanzionata dall'art. 133 c. 1 del medesimo decreto, per non aver rispettato i limiti di cui alla tab.3 all.5 alla parte III del medesimo decreto, per il parametro: ESCHERICHIA COLI, così come da rapporto di prova, n. EM AV 2001/2022 emesso in data 19/10/2022 dal Dipartimento Provinciale di Napoli, allegato alla nota pec trasmessa; il tutto regolarmente e correttamente notificato alle parti nei termini e nei modi di legge;

- che la *****OMISSIS***** con pec del 11/02/2023, acquisita al prot. n.0076043 in data 13/02/2023, ha trasmesso memorie difensive con contestuale richiesta di audizione;

- che il sindaco p.t. del Comune di Sant'Angelo a Scala, con pec del 28.02.2023, acquisita in pari data al prot. 0107552, ha trasmesso memorie difensive e contestuale richiesta di audizione;

- che con nota prot. n. 0079727 del 30/01/2026, questa UOS ha convocato la *****OMISSIS***** la quale, in sede di audizione, rappresentata dal sig. *****OMISSIS*****, legale rappresentante della stessa, nel confermare integralmente quanto già esposto e dichiarato nelle prime memorie difensive, eccepiva, ulteriormente, circa la metodica e la tempistica del campionamento eseguito e dichiarava: "il prelievo è stato effettuato in arco temporale di 3 ore e non nell'arco delle 24 ore " oltre: " gli operatori non sono stati avvisati dell'ispezione e, pertanto, non erano presenti sul luogo alla data del sopralluogo ". Conclude richiedendo l'archiviazione del procedimento sanzionatorio;

-che con nota pec del 17/02/2026 prot. n. 0129631 è stato trasmesso all'ARPAC, dipartimento Provinciale di Avellino, che ha elevato la contestazione, copia del suddetto verbale per le dovute controdeduzioni in merito;

- che il Comune di Sant'Angelo a Scala, riconvocato per il giorno 23/02/2026, a seguito richiesta di impossibilità a presenziare alla precedente convocazione, ha dichiarato che il depuratore oggetto del sopralluogo è stato consegnato con contratto di affidamento alla ditta *****OMISSIS***** depositando lo stesso in copia, unitamente all'allegato capitolato di appalto, disciplinante il servizio di gestione e manutenzione dell'impianto;

RILEVATO altresì:

- che l'ARPAC di Avellino, con nota acquisita al prot. n. 0170349 del 02/03/2026, ha puntualmente controdedotto, rispetto a quanto eccepito dalla ditta *****OMISSIS***** fornendo adeguate considerazioni e motivazioni a supporto del proprio verbale n. 1/LE.LC. del 27/09/2022, qui sintetizzate per estratto:

"Considerate le definizioni di legge e valutato l'atto autorizzativo in oggetto, i cui limiti sono stati definiti dall'Autorità competente in tabella 1 e 3, non impugnati dal titolare dello scarico all'atto del sopralluogo, ne consegue che l'ARPAC ha operato nel rispetto della normativa vigente. Infatti, il parametro che ha superato i limiti: Escherichia coli, è ricompreso nella tabella 3, la cui modalità di campionamento, prevista dalla normativa vigente, è medio composito sulle 3 ore, e rispetto alla quale è stato eseguito il controllo come chiaramente indicato sul verbale di campionamento.

Si ritiene, inoltre, che il titolare dello scarico o suo delegato non possa contestare la modalità di campionamento, ma avrebbe dovuto impugnare l'atto autorizzativo (AUA, DPR del 13 marzo 2013, N.59: Determina 2652 del 22/12/2020) e dimostrare che nella rete fognaria non vi siano scarichi di acque reflue industriali, né meteoriche di dilavamento convogliate, ma solo scarichi di acque reflue domestiche. Non è certamente compito dell'ARPAC verificare che tutte le acque reflue convogliate nel depuratore comunale siano o meno acque reflue domestiche.

Inoltre, ad ora non risultano inviati all'ARPAC i controlli periodici previsti dal provvedimento AUA.

Per quanto esposto si ribadisce che le modalità di campionamento utilizzate siano idonee per l'attività di controllo espletata da ARPAC, rendendo così validi i risultati delle analisi sul campione prelevato per il quale veniva proposta la sanzione amministrativa di cui all'articolo 133 comma 1 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.

Per quanto attiene, inoltre, alle lamentele del Gestore ovvero: *“La nostra società non è stata avvisata della presenza di tecnici ARPAC per ispezione e prelievo”*, il Dipartimento ARPAC ha così controdedotto:

“I tecnici ARPAC hanno avvisato il titolare dello scarico, vale a dire il Sindaco del Comune di Sant’Angelo a Scala e suoi delegati. È compito del titolare dello scarico contattare il rappresentante legale del gestore o suo delegato”;

CONSIDERATO

- che l’Avvocatura Regionale sulla richiesta di parere in merito all’identificazione del soggetto responsabile, ai fini dell’irrogazione della sanzione amministrativa, nell’ipotesi di affidamento dell’impianto ad un gestore, ha rappresentato con parere n. PP 126/05/2013, che in applicazione dei principi chiariti dalla Cassazione Civ., sez. II, con sentenza n. 22296 del 2/11/2010, Cassazione n. 28653, del 23/12/2011, richiamata anche da Tribunale di Salerno sez. I, n.5020/15, nel caso di affidamento della gestione dell’impianto a terzi, ove regolarmente conferita, l’ordinanza ingiunzione va notificata al soggetto gestore, ritenuto responsabile della violazione;

- che il capitolato di appalto con la ditta *****OMISSIS*****, allegato al contratto, prevede all’art. 7, nei vari punti, la presenza giornaliera degli operatori sull’impianto: punto a) “la ditta aggiudicataria con cadenza giornaliera (almeno un’ora al giorno dovrà verificare il corretto funzionamento delle apparecchiature ‘impianto’); punto b) “con cadenza giornaliera dovrà essere eseguita la pulizia della griglia”)..... ;

- che l’impianto in questione è di tipo misto, come da dichiarazione a verbale del rappresentante del Comune, presente al sopralluogo, rende il prelievo effettuato del tutto coerente con l’applicazione della legge;

- che per quanto sopra riportato, non può essere elevata la sanzione a carico del sig. *****OMISSIS*****, sindaco p.t. all’epoca dei fatti del Comune di Sant’Angelo a Scala (AV), in quanto la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto è in capo alla ditta *****OMISSIS***** giusto contratto - Rep. N. 1/2017 del 09/02/2017, prorogato con allegate determinazioni di proroga del servizio (det. N. 4 del 25/01/2022 e det. N. 60 del 04/10/2022) - da ritenersi unico autore materiale della violazione;

- che ai sensi dell’art.133, comma 1 del D. Lgs.n.152/06 e ss.mm.ii.,” chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’art. 29-quattordicesimo, comma 2 e 3, nell’effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell’art. 101, comma 2, o quelli fissati dall’autorità competente a norma dell’art.107, comma 1, o dell’art. 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da 3.000 euro a 30.000 euro”;

- che è applicabile la circostanza attenuante di cui all’art. 140 del D. Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii.: “Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell’ordinanza –ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi”, in quanto la ditta *****OMISSIS***** ha dimostrato, con trasmissione del rapporto di prova n. 1035/22 effettuato in data 20/10/2022 dal *****OMISSIS*****., di aver rimosso lo stato antigiuridico;

- che ai sensi del D.D. n. 242 del 24/06/2011 “CRITERI DI APPLICAZIONE DEI PARAMETRI INTERMEDI DEI VALORI LIMITI DELLE SANZIONI STABILITE DAL D. Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii.” la sanzione base per la violazione di cui al punto precedente va commisurata tra un minimo di €. 5.000,00 ed un massimo di € 15.000,00, in quanto quale corpo idrico recettore dello scarico è stato individuato il Vallone Incoronata;

- che relativamente al campione di acque di cui al rapporto di prova EM AV 2001/2022 emesso in data 19/10/2022 e da quanto prevede il succitato D.D. n. 242 del 24/06/2011, trattasi di “superamento moderato” del solo parametro **Escherichia Coli**, pertanto, la sanzione può così quantificarsi:

minimo sanzione base	€ 5.000,00			
massimo sanzione base	€ 15.000,00			
Delta (sanzione massima – sanzione minima)	€ 10.000,00			
aliquota a superamento (lieve da 0,15 a 0,35) (moderato da 0,35 a 0,55) (forte da 0,55 a 0,75)	0,55			
aliquota c (prima infrazione 0,0) (seconda infrazione 0,15) (terza o più infrazioni 0,25)	0,00			
aliquota b (in caso di rimozione dello stato antiggiuridico 0,30) (in caso di attenuazione dello stato antiggiuridico 0,50) in caso di non rimozione dello stato antiggiuridico 1,00)	0,30			
maggiorazione infrazione per superamento di più parametri		€ 3.150,00	€ 0,00	€ 3.150,00
spese di notifica				€ 0,00
Totale da pagare				€ 3.150,00

VISTI:

- gli artt. 101,133,135, 140 del D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 689 del 24/11/1981;
- il D.D. n. 242 del 24/06/2011;
- il D.G.R. n. 478 del 10/09/2012 e ss.mm.ii.;
- il D.G.R. n. 528 del 04/10/2012;
- la D.G.R.C. n. 168 del 26/04/2016;
- la D.G.R. n. 48/2018;
- la L.R. n. 6 del 15/05/2024;
- la D.G.R. n. 589 del 06/08/2025;
- la D.G.R. n. 676 del 30/09/2025;

Il Dirigente, alla stregua dell’istruttoria compiuta dai funzionari, sig.ra lula De Angelis e della P.O. Antonio Mari, responsabile del procedimento e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dai medesimi, dalle quali si prende atto – di assenza di conflitto d’interessi, anche potenziale, per il presente provvedimento;

DECRETA

per i motivi sopra esposti:

DISPORRE l’archiviazione nei confronti del sig. *****OMISSIS***** - sindaco p.t. del comune di Sant’Angelo a Scala, all’epoca dei fatti accertati ed in solido il Comune stesso;

di Ordinare ed Ingiungere:

- al soggetto gestore/responsabile della manutenzione dell’impianto, all’epoca dei fatti accertati e contestati, quale unico trasgressore e pertanto responsabile della violazione de quo, individuato nella Società *****OMISSIS*****, con sede legale in viale *****OMISSIS*****, rappresentata dal sig. *****OMISSIS*****, legale rappresentante della stessa, nato a

Massimo PACE

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa